



**DECRETO DEL COMMISSARIO**  
**Nell'esercizio delle funzioni del Comitato Esecutivo**

**N. 67 del 21.07.2022**

---

**OGGETTO: Affidamento in gestione del Servizio di assistenza domiciliare della Comunità della val di Fiemme, declinato in:**

- Servizio di aiuto domiciliare;
- Progetto sperimentale di sviluppo comunitario
- Trasporto pasti a domicilio
- Coordinamento organizzativo Centro servizi.

**Decreto a contrarre.**

---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **9.00** nella sede della Comunità di Cavalese, il sig. **Giovanni Zanon**, nella sua qualità di **Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme**, incarico rinnovato con delibera Giunta Provinciale n. 1344 dd. 07.08.2021, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

---

**IL COMMISSARIO DELLA COMUNITÀ**

Richiamati:

- l'art. 5 della L.P. 6.8.2020 n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022", come modificato ed integrato dall'art. 7 della L.P. 18 dd. 04.08.2021, che ha introdotto il neo art. 2-bis, ai sensi del quale gli incarichi dei Commissari, nominati con deliberazione Giunta provinciale 1616 dd. 16.10.2020, sono rinnovati di diritto fino al 31 dicembre 2022;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1344 del 07.08.2021 di rinnovo della nomina del Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme nella persona del sig. Giovanni Zanon, per l'amministrazione dell'ente, esercitando tutte le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di Comunità, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della citata Giunta provinciale n. 1616/2020.

Premesso quanto segue:

La legge Provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l'organizzazione dei relativi servizi.

Nel corso degli ultimi anni la normativa è stata sottoposta ad una serie di modifiche in considerazione della necessità di aggiornarla alla luce delle direttive europee in tema di appalti e concessioni (2014/23/UE e 2014/24/UE), della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e del D.Lgs. 50/2016, che hanno recepito rispettivamente a livello provinciale e a livello nazionale le direttive europee sopra citate, nonché del Nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 2017).

Fino all'entrata in vigore delle suddette norme di recepimento delle direttive comunitarie l'ambito degli affidamenti socio assistenziali è stato infatti caratterizzato dalla carenza di disciplina organica in tema di appalti e contratti pubblici, nonché dalla mancanza di coordinamento tra le varie disposizioni in tema di servizi sociali e la normativa prevista per l'aggiudicazione dei pubblici incanti che, almeno fino alla vigenza del d.lgs. 12.4.2006 n. 163, escludeva detti servizi dalla sua applicazione. E' solo con il recepimento delle direttive comunitarie che il legislatore ha contemplato anche i servizi de quibus tra quelli sottoposti alle regole dei contratti pubblici, prevedendo, tra l'altro, dei regimi in parte differenziati e/o riservati.

Gli artt. 19, 20, 22 e 23 della L.P. 13/2007 disciplinano, in particolare, gli istituti dell'autorizzazione, dell'accreditamento, dell'affidamento e del finanziamento dei servizi socio assistenziali. L'autorizzazione e l'accreditamento costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'Amministrazione pubblica. L'art. 22 disciplina le "Modalità di erogazione degli interventi" e l'art. 23 le "Convenzioni per l'erogazione delle prestazioni sociali".

Le "Disposizioni transitorie" di cui all'art. 53 della L.P. 13/2007, prevedono, peraltro, che: "5. *La disciplina concernente le autorizzazioni, gli accreditamenti e le modalità di affidamento dei servizi di cui agli artt. 19,20,22 e 23 è efficace a decorrere dalla data individuata dal regolamento di esecuzione. Fino a tale data i meccanismi di autorizzazione, affidamento e finanziamento continuano ad essere disciplinati dalla L.P. 14/1991 e dalla L.P. n. 35 del 1983, ancorché abrogate. 6. In sede di prima applicazione si considerano comunque autorizzati e accreditati, ai sensi degli articoli 19 e 20, i soggetti che alla data prevista ai sensi del comma 5 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l'autorizzazione e l'accreditamento. Resta fermo l'obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti dalla nuova disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento e comunque non inferiore a due anni; in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti entro questo termine l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati....*

7. *I rapporti in essere alla data di cui al comma 5 tra l'ente pubblico competente ed i soggetti accreditati ai sensi del comma 6 sono regolati con una convenzione stipulata, entro un termine previsto dal regolamento di esecuzione, in conformità all'articolo 23... .*

Il regolamento di attuazione di cui alle disposizioni normative sopra citate è stato approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. e ha fissato la data di efficacia degli istituti in parola a partire dal 1° luglio 2018.

La Giunta provinciale, tenuto conto dell'attivazione del processo di rinnovamento del sistema provinciale dei servizi in concomitanza con una massiccia innovazione del quadro giuridico amministrativo di riferimento comportante per tutti gli enti pubblici interessati un forte impegno in termini di conoscenza giuridica e sociale nonché organizzativa, nell'ottica di procedere comunque quanto prima all'avvio definitivo del nuovo sistema di qualità dei servizi disciplinato dalla L.P. 13/2007 garantendo nel contempo l'interesse pubblico alla continuità degli stessi, con propria deliberazione n. 2215 del 30/11/2018 ha approvato le "Linee guida" relative all'applicazione del suddetto regime transitorio ai rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra enti locali competenti e soggetti privati gestori dei servizi stessi.

In buona sostanza, le Linee guida individuano e descrivono in dettaglio le soluzioni previste dal regime transitorio a seconda della tipologia del rapporto. Per quanto di specifico interesse ai fini dell'adozione del presente provvedimento, prevedono che:

- "le convenzioni pluriennali stipulate ai sensi della L.P. 14/1991 anteriormente al 12 settembre 2008, sono da considerarsi prorogate ex lege, in virtù del combinato disposto dell'art. 7 comma 6 della medesima legge provinciale, dell'art. 53 commi 5 e 6 della L.P. 13/2007 e del citato regolamento di esecuzione, fino alla conclusione della procedura di affidamento e comunque non oltre il 30 giugno 2021".

L'art. 38 comma 5bis menzionato prevedeva inoltre l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi servizi entro 6 mesi dalla data individuata ai sensi dell'art. 53 comma 5 della L.P. 13/2007, corrispondente al 31 dicembre 2018, la Giunta provinciale con la deliberazione n. 2215/2018 sopra citata e per le medesime motivazioni, ha ritenuto assolto il suddetto adempimento qualora entro il termine prescritto fosse stato adottato dall'amministrazione competente un provvedimento ricognitivo/programmatorio dei servizi socio assistenziali dallo

stesso gestiti. Atto adottato dalla Comunità territoriale della Val di Fiemme con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 128 del 18.12.2018.

Nel corso del 2019 la Provincia Autonoma di Trento, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, ha costituito un tavolo di lavoro composto da funzionari degli enti locali e del Terzo settore, volto alla redazione condivisa delle c.d. Linee guida provinciali a garanzia di una uniforme applicazione della normativa nell'ambito dell'affidamento dei servizi socio assistenziali.

Tale lavoro si è concluso con l'approvazione:

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020, delle "linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento", suddivise in 6 documenti monografici dedicati, i primi due, alle forme pianificazione e programmazione, i restanti 4, alle diverse forme di affidamento previste dalla L.P. 13/2007 e in particolare alla coprogettazione, all'accreditamento libero, all'erogazione dei contributi e all'appalto o concessione.
- con *deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7 febbraio 2020, del "Catalogo dei servizi socio-assistenziali, previsto dall'art. 3 del citato D.P.P. 3/2018"*, il quale si presta a diverse finalità:
  - è il sistema di classificazione delle tipologie dei servizi socio-assistenziali soggetti ad autorizzazione e accreditamento;
  - è lo strumento di riferimento per gli aspetti di pianificazione, rendicontazione e valutazione, gli aspetti statistici;
  - è uno strumento di supporto alle attività di governance.

Il 2020 è stato nel prosieguo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha portato ad una sospensione e, ove possibile, ad una rimodulazione dell'erogazione dei diversi servizi socio assistenziali forniti dalla pubblica amministrazione, con conseguente possibilità, introdotta dalla L.P. 3/2020, di rinnovare o prorogare ulteriormente gli stessi, ancorché scaduti, fino al 31 dicembre 2021.

Premesso quanto sopra, tra i servizi forniti dal Servizio socio-assistenziale della Comunità territoriale della val di Fiemme assume una particolare rilevanza il Servizio Assistenza Domiciliare, (SAD) fornito a favore di persone anziane e adulte, non autonome sotto il profilo organizzativo-gestionale nell'ambito territoriale della val di Fiemme.

Tale servizio, le cui caratteristiche principali sono dettagliatamente definite dal "Catalogo dei Servizi Socio Assistenziali", approvato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 173 del 7 febbraio 2020 ex art. 3 del D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg.:

- è rivolto a persone anziane di età superiore ai 64 anni che, in assenza di adeguato o sufficiente supporto familiare, necessitano di sostegno assistenziale in via temporanea o continuativa, o comunque a persone in condizione di disabilità temporanea o permanente e in generale a tutte le persone in situazione di fragilità;
- consiste prevalentemente in funzioni di accudimento e di cura della persona e dell'ambiente in cui vive nonché di affiancamento e formazione di assistenti familiari o di famigliari nello svolgimento delle attività di cura;
- persegue l'obiettivo primario di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, affiancando i familiari e/o altre persone che si occupano dell'assistenza, concorrendo assieme ad altri servizi (sanitari e non) nel prevenire i rischi di disaggregazione sociale e isolamento, rimuovere le condizioni di emarginazione, evitare i collocamenti impropri in strutture residenziali e favorire i rientri nella propria abitazione attraverso progetti di riabilitazione mirati.

Ad integrazione del Servizio di assistenza domiciliare sul territorio della Val di Fiemme rivestono altresì particolare importanza:

- il servizio di consegna dei pasti a domicilio, il quale negli anni è stato sempre più caratterizzato da un aspetto sociale, non la mera consegna del pasto ma un monitoraggio sulle condizioni del beneficiario e una valutazione dell'ambiente di vita;
- il coordinamento dei servizi garantiti all'interno del Centro servizi per anziani di Cavalese (podologia, servizio di parrucchiera, attività motoria), oltre al servizio di pulizia, riuniti per opportunità in un unico soggetto del privato sociale, in grado di garantire al bisogno anche personale qualificato Oss per le normali attività della struttura.

Per la Comunità della val di Fiemme questi servizi sono attualmente affidati ad un soggetto del privato sociale, sulla base di apposita convenzione e atti integrativi. La durata di tale

convenzione, originariamente stabilita in anni 3, è stata successivamente prorogata, da ultimo con il decreto del Commissario n. 116 dd. 19.11.2021, fino al 31 dicembre 2022.

Al fine di agevolare gli enti pubblici nella scelta degli affidamenti, la Provincia ha predisposto uno strumento volto alla pianificazione delle modalità più idonee per le singole tipologie di servizio da affidare (punto 8. Schema pianificazione affidamenti, delle succitate Linee guida). La Provincia inoltre ha affidato alla Fondazione Franco Demarchi la realizzazione della Piattaforma PASSo – Piattaforma Affidamento Servizi socio-assistenziali – vincolando gli enti locali al suo utilizzo per individuare i possibili strumenti di affidamento/finanziamento a regime in relazione alle varie tipologie di servizi.

Dal quadro sinottico delle dimensioni variabili dei Servizi da affidare è emerso come, in considerazione della standardizzazione degli stessi, risulti maggiormente rispondente l'affidamento tramite procedura negoziata in applicazione dell'art. 22, punto 3, lett. b) della L.P. 27.7.2007 n. 13 con le modalità previste dalla L.P. 9.3.2016 n. 2 e D.Lgs. 18.4.2016 n. 50;

Tale modalità di affidamento deriva essenzialmente dalle seguenti ragioni e considerazioni:

- il servizio di assistenza domiciliare e i servizi accessori/integrativi (trasporto pasti e coordinamento Centro servizi) che la Comunità della Val di Fiemme vuole affidare consistono in un insieme di prestazioni di natura socio assistenziale erogate a domicilio e rivolte principalmente, come meglio esplicitato nei precedenti alinea, a persone e famiglie di anziani, ma anche di famiglie con fragilità che necessitano di supporto per le attività di vita quotidiana. Il servizio risponde all'esigenza di consentire a persone in stato di bisogno e prive di adeguato supporto assistenziale di mantenere un'autonomia nel proprio ambiente di vita. La funzione prevalente è di accudimento e di cura della persona e del suo ambiente. Le attività principali consistono nella cura e aiuto della persona, nel sostegno relazionale e nel governo della casa così come previsto dal Catalogo dei servizi socio assistenziali di cui alla Delibera della giunta Provinciale n.173/2020.
- il servizio di consegna dei pasti a domicilio, caratterizzato sempre più da una valenza sociale, stante l'occasione fornita dalla consegna del pasto per un monitoraggio dello stato psico-fisico dell'assistito e delle condizioni dell'ambiente di vita dello stesso.
- il servizio di coordinamento dei servizi garantiti all'interno del Centro servizi consta essenzialmente nella gestione organizzativa dei professionisti utilizzati per l'erogazione dei servizi (podologia, servizio di parrucchiera, attività motoria), il servizio di pulizia, oltre alla possibilità di garantire in caso di bisogno anche di personale qualificato Oss per le normali attività della struttura.
- è intendimento inoltre della Comunità sperimentare su parte del territorio, meno centrale, un intervento di rete a impronta comunitaria per sopperire al bisogno di relazioni delle persone anziane attraverso il supporto delle reti esistenti sul territorio, perché la comunità possa divenire una comunità amica e accogliente, relazionalmente stimolante per la popolazione anziana presente. Gli interventi sono erogati anche in favore di persone in presenza di famigliari e assistenti famigliari, quando tali figure non sono in grado di assolvere alcune funzioni di cura. Poiché il numero di persone assistite a domicilio è sempre più numeroso, è essenziale per la tenuta del sistema una funzione di miglioramento delle competenze assistenziali di tali figure; a tal fine si ritiene di dover opportunamente assicurare un supporto formativo a famigliari o assistenti privati per la migliore assistenza agli anziani.

La Provincia con Del.G.P. n.174 del 7.2.2020, ha definito le Linee guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio assistenziali.

Come specificato precedentemente, al fine di agevolare gli enti pubblici nella scelta degli affidamenti, è stato predisposto uno strumento volto alla pianificazione delle modalità più idonee per le singole tipologie di servizio da affidare (punto 8. Schema pianificazione affidamenti, delle succitate Linee guida).

L'utilizzo dello strumento ha fatto emergere che:

- vi è un consistente fabbisogno di servizi di assistenza domiciliare erogati dall'ente pubblico;
- la condizione di bisogno è generica e diffusa nella popolazione;
- il servizio risponde al soddisfacimento di livelli essenziali pur con l'opportunità di introdurre attività non soggette a livelli essenziali;
- vi è la necessità di un prevalente apporto professionale;

- il servizio va erogato a livello domiciliare dell'utente con quindi un forte radicamento territoriale.

Per quanto riguarda la progettazione del servizio va poi considerato che:

- l'attività è prevalentemente prestazionale;
- si vuole introdurre un elemento sperimentale di sviluppo comunitario per migliorare il benessere degli anziani in alcune zone periferiche del territorio per rispondere ai bisogni di relazione e contrasto dell'isolamento;
- le attività di addestramento dei familiari o delle assistenti familiari possono essere assorbite dal medesimo personale che svolge l'attività di servizio domiciliare.

Valutato che:

- il servizio è normalmente reso da un unico operatore con un intervento specifico e specialistico predefinito per ogni utente;
- l'attività è
  - consolidata e strutturata da molto tempo;
  - omogenea sull'intero territorio provinciale come attività erogata all'utente;
  - in limitata parte è resa con personale dipendente (alloggi protetti);
  - prestata principalmente per la funzione di contrasto all'isolamento e per le attività di cura prevalenti.
- vi sono più soggetti che possono ambire all'affidamento del servizio anche in ragione dell'alta standardizzazione degli interventi.

Valutato quanto sopra, la compilazione dello strumento di cui ai precedenti alinea (punto 8 delle Linee guida) proposto dalla Provincia, evidenzia quale migliore modalità di affidamento del servizio di assistenza domiciliare e servizi integrativi/accessori per la Comunità della val di Fiemme, l'appalto o l'accreditamento libero.

In considerazione della volontà di mantenere un forte supporto agli utenti, anche successivamente alla prima valutazione del bisogno, in quanto si rivolge a persone e famiglie fragili, e all'esigenza di mantenere il servizio di assistenza domiciliare come uno tra gli strumenti del progetto di aiuto alle persone principalmente anziane in difficoltà, la scelta va orientata verso un affidamento attraverso l'appalto. In questa prima fase di applicazione della L.P. 13/2007, non si ritiene vi siano allo stato attuale le condizioni per le quali la Comunità della val di Fiemme possa attivare un servizio con accreditamento libero, se non modificando le attuali modalità organizzative, anche interne al servizio sociale, che richiederebbero una preventiva sperimentazione sia per i cambiamenti interni che di verifica sulla effettiva capacità delle persone/utenti fragili di utilizzare lo strumento in autonomia.

Va tenuto altresì conto che la scelta verso l'affidamento a terzi è giustificata:

- dall'impossibilità di gestire interamente i suddetti servizi per i vincoli derivanti dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, e in particolare di quella del personale;
- dalla maggiore flessibilità organizzativa e gestionale dei soggetti esterni: tale aspetto assume maggiore importanza se si considera che la domanda di assistenza domiciliare può essere soggetta a significative fluttuazioni;
- dal fatto che l'affidamento esterno garantisce comunque all'Ente pubblico di rimanere protagonista e responsabile della realizzazione del servizio, attraverso le attività di governo che ne consentono la fruibilità e la vigilanza come controllo a garanzia della qualità del servizio;
- dal risparmio di carattere economico rispetto alla scelta della gestione diretta.

Considerato che l'atto di indirizzo provinciale che definisce annualmente i livelli e le attività socio-assistenziali da garantire sui territori fissa in 10 ore anno per ogni residente con più di 74 anni il livello essenziale di assistenza domiciliare da garantire. Accertato, sulla base dei dati Istat aggiornati al mese di gennaio 2021, che in Val di Fiemme gli over 74 risultano essere 2.254, determinando un livello minimo da garantire di servizio di aiuto domiciliare pari a 22.540 ore annue.

E' fatta salva la possibilità di erogare un servizio in misura inferiore qualora il territorio non esprima bisogni nella misura individuata come livello essenziale. Allo scopo si evidenzia come l'erogazione media degli anni 2018-2019-2021 (l'anno 2020 a causa dell'emergenza Covid-19 non

è da ritenersi significativo) sia pari a 16.448/ora anno.

Tenuto conto che il trend della popolazione anziana è in costante aumento e che presumibilmente ciò determinerà un crescente fabbisogno di servizi domiciliari, la media annuale del triennio 2023/2025 potrebbe essere ragionevolmente di 20.000 ore annue.

Rispetto al Servizio di consegna pasti a domicilio è verosimile un leggero incremento della media degli anni 2018-2019-2021 (21.194/pasti anno) e pertanto la consegna pasti da mettere a gara per il periodo 2023/2025 sarà di n. 22.000 pasti anno.

Limitatamente infine al coordinamento del Centro Servizi e compresi i servizi di podologia, servizio di parrucchiera, attività motoria, oltre al servizio di pulizia e trasporto utenti, la media degli anni 2019 e 2021 (annualità con caratteristiche simili al triennio 2023/2025) è stata di € 83.888,00, che ragionevolmente andrà incrementata fino ad € 90.000,00 sulla base dell'analisi dei costi dei servizi da garantire (importante aumento dei costi del carburante).

L'appalto, con specifico riferimento ai servizi socio assistenziali, trova la propria specifica disciplina nelle leggi provinciali di settore vigenti, quindi nella L.P. 13/2007 (in particolare nell'art. 22) e nella L.P. 2/2016 (in particolare nell'art. 30) integrata dalle disposizioni direttamente applicabili del titolo III, capo I, della Direttiva 2014/24/UE nonché dalle ulteriori disposizioni di settore, qualora il valore dell'affidamento sia di importo superiore alla suddetta soglia.

Tenuto inoltre conto di quanto disposto nell'Allegato F delle Linee guida provinciali citate, allegato che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad osservare, si delinea di seguito la procedura che l'amministrazione dovrà espletare per l'affidamento in appalto del servizio oggetto del presente provvedimento.

Trattandosi di affidamento di servizi socio-assistenziali sopra soglia europea (fissata in euro 750.000,00), le Linee guida prevedono, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016, le seguenti condizioni:

- alla gara d'appalto, possono partecipare i soli Enti del Terzo settore accreditati al sistema provinciale, con esclusione pertanto degli Enti profit;
- il contratto stipulato a seguito dell'affidamento non può avere durata superiore a tre anni;
- il gestore uscente non può partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio a conclusione del triennio, ad eccezione delle ipotesi in cui il servizio da erogare sia connotato da elementi di differenziazione rispetto al precedente. L'applicazione di tale limite vale per gli affidamenti posti in essere a seguito dell'entrata in vigore delle citate Linee guida e pertanto non vengono presi in considerazione gli affidamenti precedenti o già in essere.

Dato atto che le suddette Linee guida dispongono che le Amministrazioni aggiudicatrici pubblichino sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e con le eventuali ulteriori forme di pubblicità nazionali un avviso di preinformazione, come previsto dall'art. 75 della Direttiva 2014/24/ UE, indicando che il servizio sarà affidato senza pubblicazione di un ulteriore avviso di indizione di gara, invitando gli operatori economici a manifestare il proprio interesse. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono altresì assoggettate agli obblighi di post-pubblicazione, richiamati al par. 5.3 dell'allegato F delle Linee guida, che impongono di rendere noto il risultato della procedura d'appalto, mediante la pubblicazione in GUUE di un avviso di aggiudicazione contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H del Codice.

Preso atto che l'accreditamento costituisce un requisito per la partecipazione alla gara d'appalto, le Linee guida prevedono che tra la pubblicazione dell'avviso e l'invito deve intercorrere un lasso di tempo sufficientemente ampio (tempo minimo 10 mesi), idoneo a consentire l'accreditamento nel rispetto dei tempi massimi di conclusione del procedimento fissati dalla Provincia autonoma di Trento (150 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, così come previsto nell'allegato A) alla determinazione dirigenziale 17 aprile 2020 n. 4 del Dirigente dell'UMST semplificazione e digitalizzazione, fatte salve le eventuali sospensioni previste dall'art. 3, comma 5 della L.p. n. 23/1992 e s.m.).

Tenuto conto che la procedura relativa alla richiesta dell'accreditamento presenta dei profili di complessità anche rispetto alla raccolta della documentazione necessaria che potrebbe richiedere un tempo stimabile in almeno quattro mesi.

Dato atto che per la predisposizione degli atti di cui alla presente procedura:

- l'avviso di preinformazione deve riportare i contenuti previsti dall'allegato V parte I della direttiva

2014/24/UE, come stabilito dall'articolo 75 della medesima direttiva e deve pertanto contenere una breve descrizione dell'appalto, il valore complessivo stimato e le caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione. L'approvazione e la pubblicazione del capitolo speciale d'appalto, nonché dei criteri di valutazione e la relativa ponderazione è invece differita alla successiva fase di invito;

- il requisito dell'accreditamento, di cui all'art. 20 della L.p. 13/2007, deve essere posseduto dagli operatori economici al momento dell'invio da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice dell'invito a presentare offerta, fermo restando la possibilità per i medesimi di manifestare il proprio interesse a seguito della mera presentazione della richiesta di accreditamento. Le modalità e le tempistiche del procedimento di accreditamento devono essere rese note agli operatori economici fin dall'avviso di preinformazione, in modo tale che gli stessi possano attivarsi per l'ottenimento del requisito, qualora ne risultino privi. L'avviso dovrà altresì specificare il termine per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e quello per l'inoltro da parte dell'Amministrazione degli inviti a presentare offerta. Sarà onere degli operatori economici privi dell'accreditamento attivarsi tempestivamente per l'ottenimento del prescritto requisito; pertanto l'operatore economico interessato è tenuto a verificare puntualmente le proprie tempistiche interne di reperimento della documentazione necessaria e conseguente predisposizione della domanda di autorizzazione e accreditamento che, stante la complessità della procedura, potrebbe richiedere un rilevante lasso temporale, stimabile in un minimo di 4 mesi.

Tenuto conto che la procedura di gara descritta presenta i seguenti elementi di peculiarità:

1. è prevista l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi la possibilità di introdurre in sede di offerta tecnica aspetti premianti la qualità del servizio ed elementi di innovazione;
2. il peso percentuale massimo attribuibile alla componente economica è pari al 10 per cento;
3. è prevista l'applicazione delle clausole sociali di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 32 L.p. 2/2016 (garanzia di livelli salariali minimi e applicazione delle clausole relative alla riassunzione del personale) per garantire continuità occupazionale al personale uscente e assicurare stabilità delle relazioni con gli utenti del servizio, particolarmente importante per il target di utenza di riferimento. Nel caso specifico non si ritiene di prevedere la clausola sociale relativa all'inserimento di lavoratori svantaggiati per la peculiarità e la delicatezza del servizio in oggetto e per le esigenze dell'utenza di riferimento.
4. la durata complessiva della procedura (stimabile in anni 2), sensibilmente più elevata di una normale procedura d'appalto in ragione dell'esigenza di attendere un lasso temporale minimo di 10 mesi tra la pubblicazione dell'avviso e la data di invito. Tale termine può risultare parzialmente ridotto solo nel caso manifestino la volontà ad essere invitati alla procedura solo soggetti già in possesso dell'accreditamento di cui al D.P.P 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg.

Considerato che, come chiarito dalla P.A.T., la Stazione appaltante può prevedere la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse anche per un periodo inferiore a quello minimo di 10 mesi, purché venga comunque garantito il periodo minimo previsto dalla norma per il perfezionamento della procedura di accreditamento nei confronti dei partecipanti non accreditati;

5. la durata relativamente breve (triennale) del contratto, con conseguente aggravio del procedimento amministrativo derivante dalla necessità, data la lunghezza delle relative procedure, di dar avvio alla nuova procedura immediatamente a seguito della conclusione di quella corrente;
6. il gestore uscente non può partecipare ad ulteriore nuova procedura d'appalto, ad eccezione delle ipotesi in cui il servizio da erogare sia connotato da elementi di differenziazione rispetto al precedente.

Dato che, in ragione di quanto sopra esposto, il competente Servizio intende procedere mediante procedura ristretta – ai sensi degli artt. 75 e 77 della Direttiva 2014/24/ UE all'indizione della gara tramite pubblicazione di un avviso di preinformazione per la presentazione della manifestazione di interesse (successiva alla presentazione della richiesta di accreditamento) fissando il termine di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse in 5 mesi, precisando

quanto segue:

- 1) nel caso manifestino interesse ad essere invitati alla procedura solo soggetti già in possesso dell'accreditamento di cui al D.P.P 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., l'Amministrazione procederà ad invitare i soggetti richiedenti e idonei a partecipare alla procedura entro il termine di 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di 5 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, in quanto non risultano soggetti non ancora accreditati che necessitano di tempi tecnici superiori e pertanto non viene leso il diritto di partecipazione degli stessi;
- 2) nel caso manifestino interesse ad essere invitati alla procedura uno o più soggetti non in possesso dell'accreditamento di cui al D.P.P 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., l'Amministrazione procederà ad invitare i soggetti richiedenti e idonei a partecipare alla procedura entro il termine di 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di 10 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, o comunque del minor termine necessario al fine di consentire il perfezionamento della procedura di accreditamento del/dei soggetto/i che non fossero in possesso dello stesso allo scadere dei 5 mesi.

Preso atto di quanto sopra esposto, si intende quindi procedere con il presente provvedimento ad individuare per il servizio di assistenza domiciliare del val di Fiemme la forma gestionale dell'appalto ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali e art. 8 dello Statuto dell'Ente, e alla contestuale indizione della procedura di gara ai sensi della normativa vigente per l'individuazione mediante appalto del soggetto cui affidare il servizio di assistenza domiciliare e servizi accessori, con approvazione del relativo schema di avviso di preinformazione, riassumendo di seguito le condizioni e modalità di espletamento della procedura di evidenza pubblica:

#### ❖ OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento ad un soggetto terzo della gestione:

- del Servizio di assistenza domiciliare
- del Servizio di trasporto pasti
- del Coordinamento servizi presso il Centro anziani

a favore degli utenti del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità della val di Fiemme. Il Fornitore contraente s'impegna ad espletare il servizio in qualunque dislocazione geografica degli utenti, pur sempre nell'ambito territoriale della Comunità.

Per la peculiare tipologia del servizio in gara è esclusa la ripartizione in lotti, come definiti dall'articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, deve svolgere unitariamente il servizio di assistenza domiciliare e servizi accessori per garantire uniformità nell'espletamento delle prestazioni rese e, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio svolto, si rende quindi necessario individuare un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del contratto.

Non è ammesso il subappalto rispetto al servizio di assistenza domiciliare e di trasporto pasti e ciò in conformità al disposto dell'art. 22 comma 5 della L.P. 13/2007, poiché il servizio in affidamento consta esclusivamente di attività configurabili come servizi sociali.

E' garantita la possibilità per il contraente di avvalersi di professionisti o privati per l'espletamento dei servizi garantiti presso la struttura Centro servizi anziani.

In considerazione delle caratteristiche intrinseche del servizio oggetto di affidamento (alta intensità di manodopera, forte contenuto relazionale delle prestazioni, esigenza di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni anche dal punto di vista del personale impiegato), è prevista l'applicazione della clausola sociale di cui al comma 4 dell'art. 32 L.P. 2/2016 e delle relative disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 del 25 settembre 2020, così da garantire la continuità occupazionale dei rapporti di lavoro che riguardano il personale dedicato dall'appaltatore uscente all'esecuzione dell'appalto, qualora quest'ultimo venisse aggiudicato ad un soggetto diverso.

In base alla normativa sopra citata, il Servizio socio-assistenziale ha provveduto ad acquisire dalla Cooperativa sociale assistgenza S.C.S. la tabella A "elenco personale", come detto attuale affidatario del servizio, riportante l'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione

dell'affidamento in scadenza.

In considerazione inoltre della tipologia di prestazioni oggetto di affidamento, che prevedono comunque una componente professionale e un contenuto relazionale fortemente marcati a favore di utenti che versano in una situazione di particolare fragilità, si ritiene di escludere l'obbligo per l'aggiudicatario di impiegare nell'esecuzione dell'appalto lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4 della L. 381/1991, come previsto dall'art. 32, comma 3, della L.P. n. 2/2016.

## ❖ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti per la partecipazione alla procedura di gara ai fini in parola saranno i seguenti:

- possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- iscrizione nel Registro dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 20 della L.P. 13/2007 e dell'art. 10 del D.P.P. 9.4.2018 n. 3-78/Leg.,  
*in alternativa e ai soli fini della partecipazione alla manifestazione di interesse:*
- aver presentato richiesta di accreditamento secondo quanto prescritto dall'art. 20 della L.P. n. 13/2007 e dall'art. 6 del Regolamento di cui al D.P.P. 9.4.2018 n. 3-78/Leg.;
- esperienza maturata:
  - ✓ avere svolto nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione, attività nella gestione di servizi alla persona erogati a domicilio per conto di enti pubblici o privati per non meno di 50.000 ore (pari a circa due terzi del totale ore complessivamente in appalto), così da garantire un sufficiente livello di esperienza in capo agli operatori partecipanti;
  - ✓ aver gestito in forma diretta convenzionata dei centri diurno/centro servizi per anziani negli ultimi 5 anni;
  - ✓ aver gestito anche in subappalto la consegna di pasti a domicilio, supporto relazionale al mittente e monitoraggio delle condizioni del medesimo.

Alla data di attivazione del servizio e per tutto il periodo di validità contrattuale, è previsto l'obbligo per l'appaltatore di elezione di una sede/recapito sul territorio provinciale e preferibilmente in val di Fiemme, data la tipologia del servizio richiesto che prevede incontri periodici con il Servizio Socio-assistenziale di Comunità e riunioni d'equipe fra i dipendenti e il referente tecnico/operativo.

## ❖ MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà affidato mediante procedura ristretta sopra soglia comunitaria con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16, comma 2 lettere a) e c) e 17, comma 2 della L.P. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16- 50/Leg., sulla base dei criteri che verranno declinati nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" e ratificati con prossimo provvedimento di approvazione degli atti di gara.

Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) prevederà l'assegnazione dei seguenti punteggi:

- componente economica: 10 punti;
- componente tecnica: 90 punti.

Per la valutazione del prezzo si prevede l'utilizzo della formula di tipo non lineare prevista dal Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg., essendo il servizio oggetto di gara caratterizzato dall'alta intensità di manodopera, fermo restando che tale formula viene ad oggi peraltro prevista anche ai sensi della L.p. 2/2020 art. 2, comma 6 bis per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia europea. Tale formula tiene conto della tipologia del servizio e del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica ed alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità particolarmente sentita dal legislatore di contemperare la premialità ai

ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi; l'incidenza della parte economica sul punteggio totale risulta quindi mitigata in presenza di consistenti ribassi.

## ❖ BASE D'ASTA

Sulla base dello storico degli ultimi anni 2018-2021, del trend della popolazione anziana in aumento, dei Lea provinciali, ma anche della strutturale difficoltà nel reperimento di figure professionali OSS/OSA, nonché di figure ausiliarie da occupare nei settori socio-assistenziali, rispetto alla quantificazione delle prestazioni, si stima che:

- il monte ore da erogare su base annua si possa attestare in un range compreso tra le 17.500/ora anno e le 22.500/ora anno, convenzionalmente individuate in 20.000/ora anno. Il monte ore convenzionale potrà subire riduzioni o incrementi nella percentuale del 20% senza che l'affidatario possa richiedere la revisione del prezzo.
- i pasti trasportati sono stimati in un range compreso tra 19.500 e 24.500, convenzionalmente individuato in 22.000 trasporti pasti a domicilio. Il monte ore convenzionale potrà subire riduzioni o incrementi nella percentuale del 20% senza che l'affidatario possa richiedere la revisione del prezzo.
- i servizi da garantire presso il Centro servizi sono nel dettaglio:

Trasporto utenti	n. 250 giorni/anno
Servizio di pulizia	n. 250 giorni/anno
Servizio parrucchiera	n. 8 ore/mese
Servizio podologa	n. 4 ore/mese
Servizio di attività motoria n.	16 ore/mese
Costi materie prime forfait	€ 6.000,00/anno
Gestione amministrativa forfait	€ 600,00/anno

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 347 del 11.03.2022 sono stati approvati i "criteri per la determinazione del costo dei Servizi socio-assistenziali", i quali individuano per la quantificazione:

- costi diretti (es. personale, costi di funzionamento, immobili)
- costi indiretti (es. amministrazione, direzione, tasse, imposte, struttura organizzativa).

Il competente Servizio socio Assistenziale comunica che, oltre a quanto previsto dalla citata deliberazione, per la valutazione dei costi da porre a base dell'offerta economica si è provveduto a considerare:

- I corrispettivi attualmente in essere per il servizio in oggetto
- L'incidenza costo manodopera
- Le voci di spesa che incidono sul servizio.
- Il costo dei professionisti coinvolti (*limitatamente all'organizzazione del Centro servizi*).
- Il costo del carburante per il servizio di trasporto utenti (*limitatamente all'organizzazione del Centro servizi*).

Rispetto alla quantificazione dei costi base, sulla scorta delle considerazioni espresse precedentemente, si individua in:

- **€ 31,00** Il corrispettivo orario medio di assistenza domiciliare, su cui applicare il ribasso, tenuto conto di quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1796/2016 e 1950/2020, e quindi applicando il CCNL per le cooperative sociali oltre al contratto integrativo provinciale (CIP). Tale importo risulta congruente rispetto ai corrispettivi orari minimi e massimi stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29.07.2019 e ss.mm.  
Il corrispettivo sarà maggiorato del 20% per l'esecuzione di assistenza domiciliare con servizio di trasporto utenti.
- **€ 7.000,00** il corrispettivo annuo per il progetto sperimentale di sviluppo comunitario per

migliorare il benessere degli anziani in alcune zone periferiche del territorio per rispondere ai bisogni di relazione e contrasto dell'isolamento;

- **€ 4.10** Il corrispettivo unitario di consegna pasti a domicilio, su cui applicare il ribasso, tenuto conto di quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1796/2016 e 1950/2020, e quindi applicando il CCNL per le cooperative sociali oltre al contratto integrativo provinciale (CIP). Tale importo risulta congruente rispetto ai corrispettivi orari minimi e massimi stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29.07.2019 e ss.mm.
- **€ 90.000,00** Il corrispettivo forfettario annuo per la gestione organizzativa del Centro servizi (podologo/a, parrucchiere/a, attività motoria, trasporto utenti, servizio pulizia, acquisti collegati all'attività e oneri amministrativi), su cui applicare il ribasso, tenuto conto di quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1796/2016 e 1950/2020, e quindi applicando il CCNL per le cooperative sociali oltre al contratto integrativo provinciale (CIP). Tale importo risulta congruente rispetto ai corrispettivi orari minimi e massimi stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1116 del 29.07.2019 e ss.mm.

L'importo a base di gara stimato annuo è pari a € 807.200,00, oneri fiscali esclusi, per i seguenti servizi:

- servizio di aiuto domiciliare per gli utenti dei Comuni della Val di Fiemme;
- progetto sperimentale di sviluppo comunitario per migliorare il benessere degli anziani in alcune zone periferiche del territorio per rispondere ai bisogni di relazione e contrasto dell'isolamento;
- servizio trasporto pasti a domicilio per gli utenti dei Comuni della Val di Fiemme;
- gestione organizzativa Centro servizi

L'importo complessivo a base di gara per il triennio, oneri fiscali esclusi, è pari a **€ 2.421.950,00** di cui:

- € 1.860.000,00.- per il servizio di assistenza domiciliare;
- € 21.000,00.- per il progetto sperimentale di sviluppo comunitario;
- € 270.600,00.- per trasporto pasti a domicilio;
- € 270.000,00.- per gestione organizzativa Centro servizi
- € 350,00.- non soggetti a ribasso, per oneri interferenziali ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008, stimati con redazione di apposito DUVRI allegato al Capitolato speciale di appalto.

## ❖ DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 3 anni.

Si precisa che la durata del contratto d'appalto è fissata in 3 anni decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, salvo avvio nelle more della stipula. Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione appaltante può richiedere, tramite posta elettronica certificata, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

L'avvio dell'esecuzione del contratto è comunque subordinato alla firma del verbale di avvio del Servizio.

Dato atto che il presente Decreto assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono stati già indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente;

Ritenuto di approvare con il presente provvedimento lo schema di Avviso di preinformazione di cui all'art. 75 lett. b) della Direttiva 2014/24/UE (sulla base del relativo formulario GUUE) redatto dal Servizio Socio-assistenziale, allegato n. 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;

Considerato che con successivo Decreto verranno approvati l'elaborato denominato "Capitolato speciale d'appalto" – parte amministrativa e parte tecnica - redatto dal competente

Servizio che costituirà il progetto di servizio e che conterrà le clausole fondamentali destinate a regolare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara, e il documento “Requisiti di partecipazione e parametri e criteri di valutazione dell’offerta”, contenente i requisiti di partecipazione e i parametri e criteri in base ai quali saranno valutate le offerte pervenute, e che in tale sede, fermo restando l’importo a base di gara come sopra definito, verrà prenotata la relativa spesa;

Valutato di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e quale responsabile della gestione del contratto il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale;

Ritenuto altresì di demandare al competente Servizio Socio-assistenziale l’attuazione degli ulteriori adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento, ivi compreso lo svolgimento della procedura di gara telematica sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio in oggetto;

Dato atto che l’impegno di spesa per il servizio in gara è rinviato ad un successivo provvedimento del competente RUP non appena quest’ultimo sarà in possesso dei presupposti tecnici a tal fine e, nello specifico, ad avvenuta individuazione del soggetto affidatario del servizio e della effettiva decorrenza del servizio di assistenza domiciliare;

Dato atto che al finanziamento della spesa oggetto del presente provvedimento si farà fronte mediante i fondi per le attività socio-assistenziali di cui ai provvedimenti della Provincia Autonoma di Trento;

**RICHIAMATE** le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”;
- L.R. 03.05.2018 n. 2 “Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011”;
- D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42”, ed in particolare l’Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

VISTI inoltre:

- decreto del Commissario n. 131 di data 13.12.2021 di “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022- 2024 e del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
- decreto del Commissario n. 138 di data 22.12.2021 di “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022-2024 – art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.”;
- del. Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

ACQUISITI preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell’art. 185 della L.R. 2/2018.

DATO ATTO che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

## **D E C R E T A**

1. di confermare la forma gestionale dell’appalto per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare, così declinato in:
  - Servizio di aiuto domiciliare;
  - Progetto sperimentale di sviluppo comunitario
  - Trasporto pasti a domicilio
  - Coordinamento organizzativo Centro servizi,

- sul territorio di competenza della Comunità territoriale della val di Fiemme, per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate;
2. di autorizzare l'indizione di una procedura ristretta ai sensi della normativa vigente per l'individuazione mediante appalto del soggetto cui affidare il Servizio di assistenza domiciliare, come specificato al punto 1. individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa per le motivazioni di cui in premessa;
  3. di stabilire che l'affidamento sopra indicato avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di avvio del servizio;
  4. di escludere la ripartizione in lotti dell'appalto come definiti dall'articolo 7 comma 2 della L.P. 2/2017, in considerazione del fatto che l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici al fine di garantire omogeneità di standard prestazionali potrebbe seriamente pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto, stante anche la peculiarità e la delicatezza del servizio svolto che rende necessario individuare per la gestione un unico interlocutore (sia esso singolo o in raggruppamento) che assuma in proprio tutti gli obblighi;
  5. di escludere l'obbligo per l'affidatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo, considerata la particolarità e la delicatezza del servizio oggetto dell'appalto;
  6. di dare atto che, in base a quanto disposto dall'art. 22 comma 5 della L.P. 13/2007, il subappalto per la procedura in esame è a tutti gli effetti vietato;
  7. di approvare, per i motivi e con le modalità meglio specificati in premessa, lo schema di avviso di preinformazione (sulla base del relativo formulario GUUE) redatto dal Servizio Socio-assistenziale, allegato n. 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute;
  8. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa e parte tecnica - contenente i criteri e le modalità di gestione del servizio, e del documento "Requisiti di partecipazione e parametri e criteri di valutazione dell'offerta", contenente i requisiti di partecipazione e i parametri e criteri in base ai quali saranno valutate le offerte pervenute, dando atto che in tale sede, fermo restando l'importo a base di gara come in premessa definito, verrà prenotata la relativa spesa;
  9. di demandare al Servizio Socio-assistenziale l'attuazione degli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento, ivi compreso lo svolgimento della procedura di gara telematica sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio in oggetto;
  10. di indicare quale RUP e quale responsabile della gestione del contratto il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale;
  11. di dare atto che l'impegno di spesa definitivo per il servizio in appalto è rinviato ad un successivo provvedimento del RUP, non appena quest'ultimo sarà in possesso dei presupposti tecnici a tal fine e, nello specifico, ad avvenuta individuazione del soggetto affidatario del servizio e della effettiva decorrenza del servizio di assistenza domiciliare.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

**LETO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**IL SEGRETARIO REGGENTE**

dott.ssa Luisa Degiampietro

**IL COMMISSARIO**

sig. Giovanni Zanon

**ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ'**

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) per dieci (10) giorni consecutivi dal

**26.07.2022**

Provvedimento esecutivo dal **06.08.2022**

Cavalese, li **26.07.2022**

Il Segretario Reggente  
dott.ssa Luisa Degiampietro